



CONGEDO PARENTALE

Azienda Sanitaria Universitaria **Giuliano Isontina**

Le norme di riferimento utilizzate

- o D.Lgs. dd. 26/03/2001 n. 151 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8.03.2000, n. 53.
- o D.Lgs. n. 80/2015
- o D.Lgs. n. 105/2022

N.B. Quanto riportato nel presente opuscolo è soggetto ad aggiornamento.

SOGLIE E RETRIBUZIONI DEL CONGEDO PARENTALE

Il nuovo decreto n. 105 del 2022 ha stabilito in capo al congedo parentale delle modifiche sostanziali in termini di retribuzione ma lasciando inalterato i massimali individuali madre e padre nonché quelli dei genitori. Si riportano nei box sottostanti i massimali e le relative retribuzioni a seconda del richiedente.

MADRE

max. 180 giorni o 6 mesi

I primi 30 giorni retribuiti al 100%
I restanti 150 giorni retribuiti al 30%

PADRE

max. 180 giorni o 6 mesi

I primi 30 giorni retribuiti al 100%
I restanti 150 giorni retribuiti al 30%

NOTA BENE

Se il padre fruisce di minimo 90 giorni oppure minimo 3 mesi si aggiungono 30 giorni oppure 1 mese (non retribuiti)

GENITORI

max. 330 giorni o 11 mesi

(se il padre fruisce di minimo 90 giorni o 3 mesi)

I primi 30 giorni retribuiti al 100% e 240 giorni o 8 mesi retribuiti al 30% i restanti 60 giorni o 2 mesi senza assegni

NOTA BENE

Se il padre non fruisce di minimo 90 giorni o 3 mesi i massimali dei genitori sono di 300 giorni o 10 mesi

TABELLA 1 - ESEMPI DI CONGEDO FRUITI					TABELLA 2 - ESEMPI DI CONGEDO RIMANENTI						
	MADRE INDIVIDUALI RETRIBUITI FRUITI	MADRE ALTERNATIVI RETRIBUITI FRUITI	PADRE INDIVIDUALI RETRIBUITI FRUITI	PADRE ALTERNATIVI RETRIBUITI FRUITI		MADRE RESTANTI INDIVIDUALI RETRIBUITI	PADRE RESTANTI INDIVIDUALI RETRIBUITI	MADRE RESTANTI ALTERNATIVI RETRIBUITI	PADRE RESTANTI ALTERNATIVI RETRIBUITI	MADRE RESTANTI SENZA ASSEGNI	PADRE RESTANTI SENZA ASSEGNI
A	3 MESI	3 MESI	1 MESI		A		2 MESI				2 MESI
B	3 MESI	3 MESI	2 MESI		B		1 MESI				2 MESI
C	3 MESI	3 MESI	3 MESI		C						2 MESI
D	3 MESI	3 MESI	3 MESI	1 MESI	D						2 MESI
E	3 MESI	3 MESI	3 MESI	1 MESI	E					1 MESI	1 MESI
F	3 MESI	3 MESI	3 MESI	2 MESI	F					1 MESI	1 MESI
G	3 MESI	3 MESI	3 MESI	2 MESI	G					2 MESI	
H	3 MESI	3 MESI	3 MESI	2 MESI	H						2 MESI
I	3 MESI		3 MESI	3 MESI	I					2 MESI	
L	3 MESI		3 MESI	3 MESI	L					1 MESI	1 MESI
M	2 MESI		3 MESI	3 MESI	M	1 MESI				1 MESI	1 MESI
N	2 MESI		3 MESI	3 MESI	N				1 MESI	1 MESI	1 MESI
O	2 MESI		3 MESI	3 MESI	O	1 MESI				2 MESI	
P	1 MESI		3 MESI	3 MESI	P	2 MESI				2 MESI	
Q	1 MESI		3 MESI	3 MESI	Q	2 MESI				1 MESI	1 MESI

NOTA:

Tabelle che riportano esempi di combinazione del congedo parentale, madre e padre, secondo il nuovo D.Lgs. n. 105/2022

INDIVIDUALI: Sono i giorni di congedo che possono essere fruiti dal singolo genitore e non possono essere trasferiti all'altro.

ALTERNATIVI: Sono i giorni di congedo che si possono alternare tra madre e padre.

I MASSIMALI RETRIBUITI DELLA MADRE: Sono massimo 6 mesi di cui 3 mesi individuali e 3 alternativi.

I MASSIMALI RETRIBUITI DEL PADRE: Sono massimo 7 mesi – se il padre fruito di minimo 3 mesi di congedo - di cui 3 mesi individuali e 4 mesi alternativi.

I MASSIMALI RETRIBUITI DEI GENITORI : Sono massimo 11 mesi - se il padre fruito di minimo 3 mesi di congedo – di cui 9 mesi retribuiti (3+3 mesi individuali + 3 mesi alternativi) e 2 mesi senza assegni.

IL CONGEDO PARENTALE SECONDO IL D.LGS. N. 105/2022 DD. 13/08/2022

Di regola i massimali di congedo dei genitori fino al compimento del dodicesimo anno del minore sono pari a 330 giorni (a condizione che il padre fruisca di almeno 90 giorni) di cui 30 giorni sono retribuiti al 100%, 240 giorni retribuiti al 30% e 60 giorni senza assegni.

CASO DI GENITORI DI MINORI NATI DOPO IL 13/08/2022 DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DECRETO.

Per semplificare la spiegazione abbiamo suddiviso i massimali in 4 cerchi:

- **Cerchio rosso** contiene i **90 giorni individuali retribuiti FRUITI dalla madre**
- **Cerchio azzurro** contiene i **90 giorni individuali retribuiti FRUITI dal padre**
- **Cerchio verde** contiene i **90 giorni condivisi e retribuiti FRUITI tra i genitori**
- **Cerchio arancione** contiene i **60 giorni di congedo senza assegni condivisi FRUITI tra madre e padre**

Il concetto di base è questo.

All'inizio il cerchio è vuoto poiché la madre non ha ancora fruito di congedi. Quando la madre comincia a prendere i congedi il cerchio si riempie fino al raggiungimento dei 90 giorni disponibili. Questo concetto vale per tutti i cerchi, **per effetto del conteggio a scalare e secondo l'ordine temporale di fruizione tra madre e padre.**

CASO DI GENITORI DI MINORI NATI PRIMA DEL 13/08/2022 E CON MINORI DI ETA' INFERIORE A DODICI ANNI.

Nell'esempio pratico che riportiamo il padre ha fruito per primo del congedo parentale retribuito e a seguire la madre, successivamente padre e madre a giorni alterni. I genitori hanno fruito in totale 180 giorni retribuiti.

Il padre è dipendente Asugi e la madre è dipendente presso un'altra Azienda Pubblica, genitori di un minore di anni 11.

I congedi richiesti riguardano un periodo che intercorre dal 13/04/2011 al 03/11/2022 (data di nascita 22/12/2010).

La sottostante dimostrazione grafica è utile per capire come il programma calcola i congedi residui dopo il 13/08/2022 e se i medesimi devono essere retribuiti o non retribuiti poiché il nuovo decreto stabilisce che i genitori hanno a disposizione 270 giorni retribuiti a fronte dei 180 precedenti.

**MADRE – 90 GIORNI
INDIVIDUALI
RETRIBUITI**

**MADRE – 90 GIORNI
INDIVIDUALI
RETRIBUITI**

**MADRE – 90 GIORNI
INDIVIDUALI
RETRIBUITI**

**MADRE – 90 GIORNI
INDIVIDUALI
RETRIBUITI**

**GIORNI FRUITI
29 al 100%
61 al 30%**

**GIORNI FRUITI
1 al 100%
34 al 30%
55 allo 0%
Totale 90 giorni**

**GIORNI FRUITI
32 giorni senza assegni
padre
55 giorni al 30% madre
3 giorni senza assegni
madre**

**GIORNI FRUITI
DOPO AVER ESAURITO
QUELLI CONDIVISI
9 giorni senza
assegni madre
32 giorni senza
assegni padre**

**RESIDUI
90 – 29 = 61
116 – 61 = 55
NOTA: ha fruito 116 giorni
al 30% ma si inseriscono
solo 61 per raggiungere
il massimale individuale
di 90 giorni. I restanti
55 finiscono nel cerchio
condiviso retribuito, perché
c'è una sequenza da seguire
assieme ai 12 non retribuiti.**

**RESIDUI
90 - 1 = 89
89 - 34 = 55
87 - 55 = 32
NOTA: ha fruito 87 giorni
allo 0 ma si inseriscono
solo 55 per raggiungere
il massimale individuale
di 90 giorni. I restanti
32 finiscono nel cerchio
condiviso retribuito perché
c'è una sequenza da seguire**

**RESIDUI
90 - 32 = 58
58 - 55 = 3
12 - 3 = 9
NOTA:
I congedi eccedenti a
quelli individuali, madre e
padre, finiscono nel cerchio
condiviso retribuito e sono:
32 giorni allo 0 padre
55 giorni al 30% madre e
3 giorni allo 0 madre**

**RESIDUI
I congedi eccedenti a
quelli condivisi e retribuiti
finiscono nel cerchio
condiviso senza assegni e
sono:
9 giorni allo 0 madre
32 giorni allo 0 padre
60 - 41 (32 + 9) = 19
19 è il residuo di congedo
che i genitori possono
ancora fruire rientrano nei
congedi senza assegni**

CONGEDO PARENTALE PARTO PLURIMO

Il congedo parentale fruito per parto plurimo può essere richiesto o dalla madre, o dal padre o da entrambi i genitori. Si riportano massimali di due gemelli e relative retribuzioni a seconda del richiedente.

MADRE

max. 360 giorni o 12 mesi

I primi 30 giorni retribuiti al 100%
I restanti 330 giorni retribuiti al 30%

PADRE

max. 360 giorni o 12 mesi

I primi 30 giorni retribuiti al 100%
I restanti 330 giorni retribuiti al 30%

NOTA BENE

Se il padre fruisce per ogni gemello minimo 90 giorni oppure minimo 3 mesi si aggiungono 30 giorni o 1 mese, sempre per ciascun gemello

GENITORI

max. 660 giorni o 22 mesi

Di cui solo 30 giorni o 1 mese retribuiti al 100% - 510 giorni o 17 mesi retribuiti al 30%
e 120 giorni o 4 mesi non retribuiti

NOTA BENE

Per riconoscere ai genitori 11 mesi per ciascun figlio il padre deve fruire per ogni figlio minimo 90 giorni o 3 mesi di congedo parentale, altrimenti per ciascun figlio i genitori possono fruire massimo 300 giorni o 10 mesi

CONGEDO SU BASE ORARIA [D.Lgs. n.80/2015 (art. 7, comma 1, lettera b)]

Le modalità di fruizione del congedo su base oraria sono specificate nel retro del modulo denominato “Congedo parentale su base oraria”, reperibile dal sito Internet e Intranet aziendale.

Il congedo parentale su base oraria deve essere inviato previa firma da parte del Responsabile all’indirizzo email dell’Ufficio Maternità.

LINK E CONTATTI

LINK UTILI

I link utili da dove consultare o reperire la modulistica maternità:

intranet

https://asugi.sanita.fvg.it/it/servizi/gepe_tratt_giur_maternita.html

intranet aziendale

http://www.aouts.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=57&_dad=paouts&_schema=PAOUTS&idcat=1870

link portale dipendente

(permette al dipendente di collegarsi da casa al portale)

portale-asugi.sanita.fvg.it

CONTATTI UTILI

Uffici di riferimento:

o **Ufficio Maternità Staff - Gestione del Personale**

Via del Farneto, 3 - Trieste

5° piano - st. 523

TEL. 040 399 5242 - 5287

o **Ufficio Segreteria Staff - Gestione del Personale**

TEL. 040 399 5141 - 5098 - 5301

Via del Farneto, 3 Trieste

5° piano - st. 539

Indirizzi posta elettronica aziendale

maternita@asugi.sanita.fvg.it

segreteria.personale.exASUITS@asugi.sanita.fvg.it

PEC: asugi@certsanita.fvg.it